DISTINZIONE DEI MAGISTRATI SECONDO LE FUNZIONI. TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 8

Abolizione del ruolo dei pretori

Il ruolo dei pretori e' abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianita', in relazione all'anno della nomina ai uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Versione in vigore dal 29 giugno 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura
Estremi	Legge 24 maggio 1951, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distinzione-dei-magistrati-secondo-le-funzioni-trattamento-economico/art-8-abolizione-del-ruolo-dei-pretori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it